

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 438 DEL 20.11.2017

OGGETTO: SPORT – A.P.D. CHIAVAZZESE 75 - PARTITA DI CALCIO PRIMA CATEGORIA – PATROCINIO E CONCESSIONE UTILIZZO A TITOLO GRATUITO CAMPO POLISPORTIVO A. LAMARMORA – STADIO V. POZZO

L'anno duemiladiciassette il venti del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SPORT – A.P.D. CHIAVAZZESE 75 - PARTITA DI CALCIO PRIMA CATEGORIA – PATROCINIO E CONCESSIONE UTILIZZO A TITOLO GRATUITO CAMPO POLISPORTIVO A. LAMARMORA – STADIO V. POZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'A.P.D. Chiavazzese non dispone di un campo omologato utilizzabile per la disputa di partite di Prima Categoria;
- che a causa di una concomitanza di eventi sportivi la Società ACF Biellese, che gestisce il campo di calcio di Pavignano, dove l'A.P.D. Chiavazzese disputa le proprie gare di campionato, non ne ha concesso l'utilizzo;
- che l'A.P.D. Chiavazzese 75 con sede in Biella Chiavazza organizza per domenica 26 novembre 2017 una partita di calcio valevole per il Campionato FIGC di Prima Categoria presso lo Stadio La Marmora – Pozzo;

Rilevato che l'A.P.D. Chiavazzese 75 chiede di poter svolgere la partita di calcio *CHIAVAZZESE – BIOGLIESE VALMOS*, valevole per il campionato FIGC di Prima Categoria, in un impianto sportivo omologato ed adeguato all'evento;

Considerato che si tratta di un'occasione per i cittadini della Città di Biella e non, di assistere a competizioni di buon livello sportivo con conseguente indubbio prestigio per lo Stadio Comunale Lamarmora - Pozzo;

Vista la richiesta dell'A.P.D. Chiavazzese di Patrocinio e concessione di utilizzo a titolo gratuito del Campo Polisportivo A. Lamarmora – Stadio V. Pozzo;

Premesso che il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata (art. 4 e ss. Dello Statuto Comunale);

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss. Del vigente Regolamento comunale di contabilità, che reca in via generale la disciplina per l'erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, definendo ambiti, limiti e modalità d'intervento;

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari:

- gli interventi possono essere attivati su domanda o d'ufficio;
- l'entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità ivi indicati;
- il sistema prefigurato prevede che ordinariamente la Giunta Comunale provveda alle concessioni mediante riparti periodici in base alle richieste nel frattempo pervenute, non escludendo possa anche provvedere di volta in volta su ogni singola richiesta;
- le concessioni possono essere revocate totalmente o parzialmente nei casi ivi indicati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed altri vantaggi economici, in particolare l'art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010, nelle more dell'approvazione delle modifiche ai disposti regolamenti vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune;

Visto, in particolare per quanto qui rileva, che con suddetta deliberazione sono state ritenute consentite, tra le altre: “Le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto copro motore o co-organizzatore, assumendola come attività propria....Omissis...”;

Ritenuto che nel concetto di sovvenzione espresso con l’indirizzo sopra testualmente riportato, tenuto conto anche dei precedenti statutari e regolamentari vigenti prima richiamati, devono all’evidenza ritenersi incluse tutte le forme di contribuzione totale o parziale o di concessione di altro vantaggio economico che il Comune può attivare anche solo come mero finanziatore o co-finanziatore di attività svolte ed organizzate da terzi, allorché le stesse siano ritenute a valenza di pubblico interesse, complementari e sussidiarie all’attività svolta direttamente dal Comune;

Visto lo Statuto Comunale, l’Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e sportive”:

- Comma 1, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della salute fisica.
- Comma 2, favorisce l’attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche per mezzo di contributi o altre agevolazioni.
- Comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e ricreative assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone l’utilizzo.

Ritenuta l’iniziativa meritevole di consenso ed interesse per il momento sociale e sportivo che rappresenta e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria;

Dato atto che questa Amministrazione intende concedere, come contributo alla realizzazione dell’evento il Patrocinio della Città di Biella che prevede l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul materiale informativo e l’utilizzo a titolo gratuito del Campo Polisportivo A. Lamarmora – Stadio V. Pozzo per le causali indicate in premessa e qui espressamente richiamate e che la responsabilità penale e civile è a carico dell’A.P.D. Chiavazzese 75 organizzatrice dell’evento;

Dato atto che stante la concessione l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 350,00 IVA compresa;

Visto la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere, per le causali indicate in premessa e qui espressamente richiamate, il Patrocinio della Città di Biella e l’utilizzo a titolo gratuito del Campo Polisportivo A. Lamarmora – Stadio V. Pozzo per lo svolgimento della partita di calcio *CHIAVAZZESE – BIOGLIESE VALMOS*, valevole per il campionato FIGC DI Prima Categoria, che avrà luogo domenica 26 novembre 2017;
 2. di dare atto che il Patrocinio del Comune all’evento in oggetto comporta l’autorizzazione all’utilizzo del Logo della Città di Biella e che la responsabilità penale e civile è a carico dell’A.P.D. Chiavazzese 75 organizzatrice dell’evento;
 3. di dare atto che stante la concessione l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 350,00 IVA compresa.
 4. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
 5. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-